



Studio Commerciale e Tributario Masciotti

Consulenza contabile, fiscale, societaria e del lavoro

Roma, 30/09/2024

Spett.le Cliente

Studio Commerciale - Tributario

Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 25, Cap 00156 Roma

Tel 06/99180740

e-mail: info@studiomasciotti.it

sito web: www.studiomasciotti.it

Oggetto:



L'obbligo della c.d. "patente a punti"

per le imprese che operano "fisicamente" nei cantieri edili



Fabrizio Masciotti

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

Piazza Gaspare Ambrosini 24/25, 00156 Roma

Tel. + 39 06 99180740 r.a. | email: info@studiomasciotti.it

Spettabile Cliente, con la presente circolare informativa Le ricordiamo che:

➤ **dal 1° ottobre 2024**

è obbligatorio per le imprese che operano "fisicamente" nei cantieri edili

➤ avere **la c.d. patente a punti** (che è in formato digitale).

Tale patente a punti, quindi, è obbligatoria per le imprese interessate **per poter operare nei cantieri temporanei o mobili** dove si effettuano i lavori edili o di ingegneria civile di cui all'ampio elenco contenuto nell'All. X del D.Lgs. n. 81/2008.

Tale obbligo è stato **attuato dal DM n. 132 del 18/09/2024** del Ministero del lavoro.

Fino al 31 ottobre 2024 sarà possibile presentare a mezzo PEC un'autocertificazione o dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti.

Dal 1° novembre 2024 per poter lavorare nei cantieri sarà necessario avere quanto meno fatto richiesta della patente a punti.

Sono esclusi dall'obbligo di possesso della patente a punti

- le imprese che effettuano mere forniture di beni,
- i lavoratori autonomi che erogano prestazioni di natura intellettuale (dunque tutti i soggetti fiscalmente definiti "professionisti" quali ingegneri, architetti, geometri, ecc),
- le imprese in possesso di **qualificazione SOA** (art. 100, co. 4, Dlgs. 36/2023) in **classifica pari o superiore alla III**, a prescindere dalla categoria di appartenenza.

Al fine di ottenere la patente a punti, i soggetti interessati:

- debbono presentare la domanda attraverso il portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro; a tal fine, occorre accedere al portale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro attraverso SPID personale o CIE (da parte del legale rappresentante della società o del titolare della ditta individuale); <https://www.ispettorato.gov.it>
- debbono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
 - adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.lgs. 81/2008
 - possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC),
 - possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente; il DVR non è richiesto per le imprese prive di lavoratori dipendenti,
 - possesso della certificazione di regolarità fiscale (DURF), di cui all'art. 17-bis, co. 5 e 6, D.lgs. 241/97, nei casi previsti dalla normativa vigente,
 - avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Il possesso dei suddetti requisiti:

- 1), 2) e 3) è attestato mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 46 del DPR 445/2000
- 4) 5) e 6) è attestato mediante dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex art. 47, DPR

Il rilascio da parte dell'Ispettorato nazionale del Lavoro avviene una volta accertato il possesso dei requisiti richiesti e attestati da apposita documentazione prodotta dal responsabile legale dell'impresa o del titolare dell'impresa.

La patente è dotata di 30 punti iniziali, che possono essere:

- sia incrementati, su richiesta dell'interessato, fino ad un massimo di 100 punti, al sussistere delle condizioni previste dall'art. 5, DM 132/2024; ciò potrà venire solo una volta implementata la piattaforma informatica, ma con efficacia retroattiva per i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, siano già in possesso delle citate condizioni;
- sia decurtati, in conseguenza dell'accertamento delle violazioni elencate nell'All. 1-bis del TUSL, risultanti da provvedimenti definitivi, cioè da ordinanze-ingiunzione divenute definitive o sentenze passate in giudicato a carico dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti delle imprese, o dei lavoratori autonomi.

Nell'ipotesi in cui si accerti che un'impresa obbligata al possesso della patente a punti operi in cantiere

- senza la patente (o senza il documento equipollente in caso di soggetto straniero)
- ovvero con una patente dotata di meno di 15 punti

sono previste le seguenti sanzioni:

| SOGGETTO | SANZIONI |
|---------------------------------------|--|
| Operatore | <ul style="list-style-type: none"> ✓ sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e comunque non inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'art. 301-bis del D.Lgs. n. 81/2008 (consistente nell'ammissione al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge in seguito alla regolarizzazione entro il termine assegnato dall'organo di vigilanza); ✓ l'esclusione dalla partecipazione a lavori pubblici per un periodo di 6 mesi; ✓ la comunicazione dell'adozione della sanzione all'Autorità nazionale anticorruzione, ANAC, e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine dell'adozione da parte di quest'ultimo del provvedimento interdittivo semestrale alla partecipazione ai lavori pubblici |
| Committente o resp. dei lavori | Sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro, prevista dal combinato disposto degli artt. 90, comma 9, lett. b-bis) e 157, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 81/2008. |

Qualora venga accertata dall'Amministrazione l'assenza fin dall'inizio di uno dei requisiti dichiarati dall'operatore, necessari per il rilascio della patente, quest'ultima viene revocata dalla Direzione interregionale territorialmente competente.

Decorsi 12 mesi l'operatore può richiedere il rilascio di una nuova patente.



Qualora la Vostra impresa sia, quindi, obbligata a richiedere la patente a punti, Vi invitiamo a presentare la specifica domanda accedendo al portale dell'Ispettorato nazionale del lavoro (avvalendovi, se necessario, anche della eventuale assistenza del vostro consulente della sicurezza sui luoghi di lavoro che deve peraltro avervi istituito il DVR in caso di presenza di lavoratori dipendenti).

Il nostro Studio resta a Vostra disposizione per procedere alla richiesta del Durf e del certificato camerale (che rappresentano una parte dei documenti utili per la richiesta della suddetta patente a punti). Chi è, quindi, interessato ad avere il Durf e il certificato camerale, può farci richiesta al riguardo.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Dott. Fabrizio Masciotti